

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1506)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCALFARO)

col Ministro dei Trasporti
(SIGNORILE)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(CAPRIA)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro
(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1985

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Accordo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, costituisce il risultato del desiderio della Repubblica italiana e della Repubblica delle Seychelles di regolamentare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là di essi.

Le Parti contraenti sono firmatarie della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944.

L'Accordo si compone di diciannove articoli e di un allegato, contenente la tabella delle rotte e due note.

In particolare:

l'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini giuridici e tecnici impiegati nel testo;

l'articolo 2 richiama l'applicazione della Convenzione di Chicago;

l'articolo 3 concerne le facoltà operative che le Parti riconoscono reciprocamente alle compagnie designate con particolare riguardo ai diritti: *a)* di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente; *b)* di fare scalo tecnico, cioè senza fini commerciali, sul territorio dell'altra Parte contraente; *c)* di trasportare passeggeri, merci e posta nel quadro dei servizi indicati nell'apposita sezione dell'allegato;

l'articolo 4 disciplina le formalità relative alla designazione delle compagnie e le successive condizioni;

l'articolo 5 prevede i casi di sospensione e di revoca dei diritti reciprocamente concessi;

l'articolo 6 regola l'esecuzione degli oneri doganali e fiscali;

l'articolo 7 stabilisce i principi per lo svolgimento dei servizi, che dovranno essere

conformi alle esigenze della domanda tra i rispettivi territori ed a quelle della richiesta presente nell'area geografica in cui si svolgono i voli;

l'articolo 8 disciplina i termini di presentazione degli orari;

l'articolo 9 concerne le procedure di fissazione delle tariffe da parte delle compagnie, in particolare: il meccanismo IATA, i termini di presentazione alle autorità aeronautiche, la loro applicazione e le forme di risoluzione delle controversie;

l'articolo 10 regola l'applicazione delle rispettive normative nazionali;

l'articolo 11 fissa le modalità di reciproco riconoscimento delle licenze e dei certificati;

l'articolo 12 concerne la rappresentanza delle compagnie designate sul territorio delle Parti circa il personale e gli uffici;

l'articolo 13 regola i trasferimenti valutari nei rispettivi Paesi dei proventi realizzati dalle compagnie;

l'articolo 14 concerne lo svolgimento delle consultazioni per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo;

l'articolo 15, invece, disciplina i meccanismi di risoluzione delle controversie tramite consultazioni o collegio arbitrale;

l'articolo 16 regola l'adeguamento dell'Accordo alle convenzioni multilaterali;

l'articolo 17 regola lo scambio di dati statistici;

l'articolo 18 disciplina il termine di scadenza dell'Accordo tramite procedure di notifica;

l'articolo 19, infine, concerne l'entrata in vigore dell'Accordo secondo il criterio della notifica dell'espletamento delle procedure di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del medesimo.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR AIR SERVICES BETWEEN THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Seychelles hereinafter called in the present Agreement the Contracting Parties
being signatories to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;
desiring to conclude an Agreement, for the purpose of establishing and regulating the air services between and beyond their respective territories;
have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
- b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; and, in the case of the Republic of Seychelles the Department of Finance and Industry, Civil Aviation Division and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;
- c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement;
- d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
- f) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

- 1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
 - a) the right to fly across its territory without landing; and
 - b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.
- 2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called the "agreed services" and the "specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, in addition to the rights specified in paragraph 1) of this Article, the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo including mail.
- 3) Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo, including mail, carried for hire or re

ward, destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of Airlines

- 1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
- 2) On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to provisions of paragraph 3) and 4) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization, in accordance with its laws, regulations and administrative requirements.
- 3) The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in conformity with the provisions of the Convention.
- 4) Each Contracting ^{PARTY}~~State~~ shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline and of aircraft utilized in the operation of the specified route are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
- 5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services.

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Rights

- 1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:
 - a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
 - b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
 - c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
- 2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores

- 1) Aircraft of the airline designated by either Contracting Party while operating on international air services provided for in the present Agreement, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

- 2) There shall also be exempt from said customs duties, inspection fees and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:
- a) fuel, lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of each Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of the said airline;
 - b) fuel, lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.
- 3) The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of an aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.
- 4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Capacity

- 1) There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between and beyond their respective territories.
- 2) In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.
- 3) The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.
- 4) Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:
 - a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
 - b) traffic requirements of the area through which the airline passes after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
 - c) the requirements of through airline operation.
- 5) Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article regarding the operation of the agreed services by the designated airlines.

ARTICLE 8

Approval of Timetables

The designated airline of either Contracting Party shall, not later than sixty (60) days prior to the date of operation of any agreed service submit its proposed timetables to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for their approval. Such timetables shall include the type of service and aircraft to be used, the flight schedules and any other relevant information.

ARTICLE 9

Tariffs

- 1) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for the carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit and the tariffs of other scheduled airlines, operating on the route concerned or any section thereof.
- 2) The tariffs referred to in paragraph 1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall whenever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
- 3) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.
- 4) This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the

date of submission, in accordance with paragraph 3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

- 5) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 2) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 4) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
- 6) If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 3) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.
- 7) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the same provisions.

ARTICLE 10

Laws and Regulations

- 1) The laws, regulations, and administrative requirements and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

- 2) The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail, including regulations^{RELATING} to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 11

Recognition of Licences and Certificates

- 1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2) of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.
- 2) Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 12

Airline Representation

- 1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route scheduled on its territory offices and such administrative, commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.
- 2) The employment of third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

- 3) All the above personnel shall be subject to the laws, regulations and administrative requirements relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party.
- 4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.
- 5) Each Contracting Party will endeavour to provide for all necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 13

Transfer of Earnings

Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party on the basis of reciprocity the right of free transfer to its country in convertible currency of all the excess of receipts over expenditure earned by each designated airline in the territory of the other Contracting Party in relation to sales and/or carriage of passengers, cargo and mail.

Such transfer shall be effected on the basis of the official exchange rate for current payments in force at the day^{of} transfer without any delay or restrictions.

Wherever the payments system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, such special agreement shall apply.

ARTICLE 14

Consultation

- 1) In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

- 2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.
- 3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.
- 4) Any modification to this Agreement, or its Annex in accordance with paragraph 2) and 3) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

- 1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
- 2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed

within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

- 3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2) of this Article.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform with the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice ^{in writing} to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Entry into Force

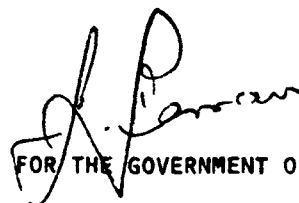
This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at *Victoria* in the English language
this day of *13 / 11 / 1984*



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SEYCHELLES

ANNEXRoute Schedule

For the designated airline of the Republic of Seychelles:

Points in Seychelles - intermediate points to be specified by the designated airline of Seychelles - Rome - points beyond to be specified by the designated airline of Seychelles vv.

For the designated airline of the Republic of Italy:

Points in Italy - intermediate points to be specified by the designated airline of Italy - Seychelles - points beyond to be specified by the designated airline of Italy vv.

Notes

- 1) Each designated airline shall have the right to operate one weekly frequency by any type of aircraft excluding supersonic aircraft without 5th freedom traffic rights.
- 2) Each designated airline shall have the right to omit one or more points provided the flight has origin in the territory of the Party designating the airline.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELLE SEICELLE SUI SERVIZI AEREI TRA I LORO
RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Seicelle, qui di seguito citati nel presente Accordo come Parti Contraenti,

Essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo al fine di istituire e regolamentare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori ed al di là di essi,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

- a) con il termine "la Convenzione" s'intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e si comprende ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94 (a) della stessa, relativamente a quegli Allegati ed emendamenti che siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
- b) il termine "autorità aeronautiche" sta ad indicare: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso della Repubblica delle Seicelle, il Department of Finance and Industry, Civil Aviation Division e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;
- c) il termine "compagnia aerea designata" sta ad indicare una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo;
- d) il termine "territorio" in relazione a uno Stato ha il si-

gnificato ad esso attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione;

- e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per motivi non di traffico" hanno rispettivamente i significati loro attribuiti nell'Articolo 96 della Convenzione.
- f) il termine "tariffa" sta ad indicare gli importi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano detti importi, ivi incluse le spese e le condizioni di agenzia e per altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione e le condizioni per il trasporto della posta.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui dette disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di Diritti

1) Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:

- a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare; 2

b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico.

2) Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente sezione dell'Allegato al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente, come "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le compagnie aeree designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Allegato al presente Accordo allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.

3) Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 2) del presente Articolo dovrà essere inteso a conferire alla compagnia ^{designata} aerea da una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione delle Compagnie Aeree

1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per

iscritto all'altra Parte Contraente ^{tramite i canali diplomatici,} una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2) Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi 3) e 4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea così designata l'appropriata autorizzazione ad operare, conformemente alle proprie leggi, regolamenti e requisiti amministrativi.

3) Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali autorità all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione ad operare di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo ^{e dell'aeromobile impiegato nel servizio sulle rotte specificate} di tale compagnia aerea/siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini.

5) Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condi-

zione che una tariffa, fissata in conformità con le disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

- a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure
- b) nel caso in cui tale compagnia aerea non si conformi alle disposizioni legislative o ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; oppure
- c) nel caso in cui la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.

2) A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo 1) del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposi-

zioni legislative o di regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste di bordo.

- 1) L' aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, così come le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco), le parti di ricambio e il normale equipaggiamento esistenti a bordo di tale aeromobile saranno esentati, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, da ^{DIRITTI} ~~ogni~~ doganali, dalle spese di ispezione e da ^{ogni} ~~ogni~~ ^{altro} onere fiscale.
- 2) Saranno ugualmente esentati dai suddetti ^{DIRITTI} ~~ogni~~ ^{spese di ispezione} doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi: (inclusi cibi, bevande e tabacco)
 - a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e imbarcati sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati esclusivamente dagli aeromobili di detta compagnia aerea;
 - b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nella

effettuazione dei servizi convenuti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità^{competenti}/di detta altra Parte Contraente e destinati ad essere usati e consumati esclusivamente nel corso del volo.

3) I materiali che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e, ove non vengano utilizzati, dovranno essere riesportati a meno che non ne sia permesso l'uso a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea, ovvero la loro importazione permanente in conformità con le disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4) Le esenzioni previste dal presente Articolo, che si applicano anche ai suddetti materiali usati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su basi di reciprocità e potranno essere soggette ad ottemperare a particolari formalità normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la capacità

1) Le compagnie aeree delle due Parti Contraenti avranno ^{sulle rotte specificate} eque e pari possibilità di effettuare i servizi convenuti/tra i loro rispettivi territori ed al di là di essi.

2) Nell'effettuazione dei servizi convenuti, la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli in-

teressi della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima fornisce su tutta o parte della stessa rotta.

3) I servizi convenuti forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come obiettivo primario di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità idonea a soddisfare le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4) Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati e sbarcati in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quello che ha designato la compagnia aerea, dovranno essere adottate in conformità con il principio generale secondo cui la capacità deve essere connessa:

- a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
- b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale transita la compagnia aerea, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area; e
- c) alle esigenze dei servizi diretti.

5) Prima dell'inaugurazione dei servizi convenuti e per le suc-

cessive modifiche della capacità, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti concorderanno l'applicazione pratica dei principi contenuti nei paragrafi precedenti del presente Articolo per l'effettuazione dei servizi convenuti da parte delle compagnie aeree designate.

ARTICOLO 8

Approvazione degli orari

La compagnia aerea designata di una Parte Contraente dovrà sottoporre per l'approvazione le sue proposte di orari alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'effettuazione di qualsiasi servizio convenuto. Tali orari dovranno includere i tipi di servizi e aeromobili da utilizzarsi, i voli in programma ed ogni altra informazione pertinente.

ARTICOLO 9

Tariffe

1) Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia aerea di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree che operano sulla stessa rotta o su parte della stessa.

2) Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo 1) del presente Articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle compagnie aeree designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre compagnie aeree che operano su tutta o parte della rotta, e tale accordo dovrà, ogni qualvolta sarà possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei relative all'elaborazione delle tariffe.

3) Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potrà essere ridotto, previo consenso di dette autorità.

4) Tale consenso può essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 3) del presente Articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 3), le autorità aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.

5) Se una tariffa non può essere concordata in conformità con il paragrafo 2) del presente Articolo, o se, nel corso

del periodo applicabile in conformità con il paragrafo 4) del presente Articolo, una delle autorità aeronautiche notifica all'altra autorità aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformità con le disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo.

6) Se le autorità aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo 3) del presente Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 5) del presente Articolo, la controversia verrà risolta in conformità con le disposizioni dell'Articolo 15 del presente Accordo.

7) Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finché non venga fissata una nuova tariffa conformemente alle stesse disposizioni.

ARTICOLO 10

Leggi e regolamenti

1) Le leggi, i regolamenti, i requisiti amministrativi e le procedure di una Parte Contraente relativi all'ammissione nel, alla permanenza sul, o alla partenza dal proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazio-

nale, o relativi alle operazioni e alla navigazione di tale aeromobile allorché si trovi sul proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere rispettati da detto aeromobile al momento del suo ingresso nel, o partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte Contraente.

2) Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione nel, alla permanenza sul, o alla partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, carico o posta, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena, verranno rispettati da, o per conto di, detti passeggeri, equipaggio, carico o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente all'ingresso nel, o alla partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 11

Riconoscimento delle licenze e dei certificati

1) I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti dovranno, nel corso del periodo della loro validità e subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, essere riconosciuti validi dall'altra Parte

Contraente.

2) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare, ai fini del sorvolo del proprio territorio, di riconoscere la validità dei certificati di navigabilità, brevetti di idoneità e licenze concessi o resi validi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.

ARTICOLO 12

Rappresentanza della compagnia aerea

- 1) Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto di mantenere, nei punti specificati nella tabella delle rotte, sul proprio territorio, gli uffici ed il personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle Parti Contraenti o di entrambe, che si rendano necessari per le esigenze della compagnia aerea designata.
- 2) L'impiego di cittadini di un paese terzo sul territorio di una delle Parti Contraenti verrà permesso, previa autorizzazione delle autorità competenti.
- 3) Tutto il suddetto personale sarà soggetto alle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi relativi all'ammissione e soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente.
- 4) L'entità numerica di detto personale, fissata d'accordo tra le compagnie aeree designate, verrà sottoposta all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti Contraenti.

5) Ciascuna Parte Contraente si adoprerà per fornire ogni necessaria assistenza e facilitazione a detti uffici e personale.

ARTICOLO 13

Trasferimento dei guadagni

Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto al libero trasferimento nel proprio paese, in valuta convertibile, delle eccedenze dei propri introiti, rispetto alle spese, guadagnati da ciascuna compagnia aerea designata sul territorio dell'altra Parte Contraente, in relazione alle vendite e/o al trasporto di passeggeri, carico e posta.

Tale trasferimento verrà effettuato sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti in vigore il giorno del trasferimento, senza indugi o restrizioni.

Ogni qualvolta il sistema dei pagamenti tra le Parti Contraenti sia regolato da un Accordo speciale, tale Accordo dovrà applicarsi.

ARTICOLO 14

Consultazioni

1) In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

2) Se una delle Parti Contraenti riterrà opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti, in merito a tale modifica proposta, potranno essere sia verbali che per iscritto, e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.

3) Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica dovrà essere concordata mediante consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4) Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato in conformità con i paragrafi 2) e 3) del presente Articolo, entrerà in vigore allorché ^{modifica} detta sarà stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 15

Risoluzione delle controversie

1) In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati.

2) Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo che verrà designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezio-

ne da parte di una delle Parti Contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sarà designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non è designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, designare un arbitro o arbitri, a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo e agirà nelle vesti di Presidente del Tribunale arbitrale.

3) Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente Articolo.

ARTICOLO 16

Adeguamento alle convenzioni multilaterali

Qualora vengano conclusi una convenzione o un accordo multilaterali sul trasporto aereo cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato mediante consultazione tra le due Parti Contraenti, onde conformarlo alle disposizioni di detta convenzione o accordo.

ARTICOLO 17Fornitura di dati statistici

Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni simili relative al traffico svolto sui servizi convenuti dalle rispettive compagnie aeree designate, per e dal territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18Risoluzione

Una qualsiasi delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tale caso, l'Accordo cesserà di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo, prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Victoria nella lingua inglese il
13.11.1984.-

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLE SEICELLE

ALLEGATOTabella delle rotte

Per la compagnia aerea designata della Repubblica delle Seicelle:

Punti nelle Seicelle - punti intermedi da specificare a cura della compagnia aerea designata delle Seicelle - Roma - punti al di là da specificare a cura della compagnia aerea delle Seicelle e viceversa.

Per la compagnia aerea designata della Repubblica Italiana:

Punti in Italia - punti intermedi da specificare a cura della compagnia aerea designata dell'Italia - Seicelle - punti al di là da specificare a cura della compagnia aerea designata dell'Italia e viceversa.

N_o_t_e

- 1) Ciascuna compagnia aerea designata avrà il diritto di effettuare un volo a frequenza settimanale con qualsiasi tipo di aeromobile ad esclusione di aeromobili supersonici senza diritti di traffico di 5^a libertà.
- 2) Ciascuna compagnia aerea designata avrà il diritto di omettere uno o più punti, a condizione che il volo abbia inizio sul territorio della Parte che ha designato la compagnia aerea.